



CITTA' di CARLENTINI

(Provincia di Siracusa)

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA CON GARA TELEMATICA

ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei

Servizi di noleggio di dispositivi omologati, da utilizzarsi in sede fissa e mobile, per il rilevamento in modalità istantanea e automatica delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dall'art. 142 del C.D.S., e di Gestione dei Procedimenti Sanzionatori, mediante l'utilizzo di un software gestionale, compresi i Servizi Accessori
CUP: D19F19000620005 - CIG: 8075930443

Ai fini del presente bando si intende:

- per **“Codice”** il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- per **“Regolamento”** il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 (per le parti ancora vigenti)
- per **“C.D.S.”** il **Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285- Nuovo codice della strada**
- per **“Piattaforma”** la piattaforma telematica della DigitalPa utilizzata dal Comune di Carlentini per l'espletamento di tutte le procedure di gara. <https://comune.carlentini.acquistitelematici.it/>

1. STAZIONE APPALTANTE

1.1 STAZIONE APPALTANTE E INDICAZIONE DEL R.U.P.:

COMUNE DI CARLENTINI – AREA VI POLIZIA MUNICIPALE

Via Cap Morelli n. 6 – 96013 CARLENTINI (SR) P.IVA 00192920890 Telefax 095/7846064
PEC: poliziamunicipale@pec.comune.carlentini.sr.it MAIL: verbali@comune.carlentini.sr.it
URL: <http://www.comune.carlentini.sr.it>

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, nominato con Determina del Resp. P.O. Area VI n. 312 del 18.09.2019 è la Sig.ra Mariella Marino.
Contatti: tel 095/990589 pec: poliziamunicipale@pec.comune.carlentini.sr.it

1.2 UFFICIO DEPUTATO ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA:

La struttura del Comune di Carlentini cui viene delegata l'indizione della presente procedura è :

UFFICIO GARE E APPALTI – Comune di Carlentini

Sede Via Cap. Morelli n. 6 – 96013 CARLENTINI Telefax 095/7858253
PEC: ufficio.appalti@pec.comune.carlentini.sr.it MAIL: appalti@comune.carlentini.sr.it
URL: <https://comune.carlentini.acquistitelematici.it/>

La procedura di gara si svolgerà esclusivamente in forma telematica

Restano in capo al R.U.P della Stazione Appaltante la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai partecipanti in sede di gara, l'eventuale verifica di congruità dell'offerta, nonché la verifica delle dichiarazioni previste dal comma 10 dell'art. 95 del Codice.



2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1. *Bando di gara*
- 2. *Disciplinare di gara;*
- 3. *Allegato "A" - Istanza di partecipazione impresa singola - doc. Amm.*
- 3. *Allegato "A" RTI – Istanza di partecipazione – doc. Amm.*
- 4. *Allegato "B"- Protocollo di legalità — doc. Amm*
- 5. *Allegato "C" - Patto di integrità - doc. Amm*
- 6. *Allegato "D" - Dichiarazioni integrative- doc. Amm*
- 7. *Allegato "E" - Dichiarazioni per i soggetti di cui all'art. 80 c.3 del codice –doc. Amm.*
- 8. *Allegato "F" - DGUE Editabile – doc. amm*
- 9. *Allegato "G" - Modello Offerta economica*

La documentazione di gara è disponibile;

- sul sito internet: <http://www.comune.carlentini.sr.it> sez. GARE E APPALTI di collegamento con la piattaforma telematica,
- piattaforma telematica del Comune di Carlentini: URL: <http://comune.carlentini.acquistitelematici.it/>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente per tramite la piattaforma telematica del Comune di Carlentini, attraverso l'area messaggistica dedicata alla procedura di gara, entro e non oltre 10(dieci) giorni prima della data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o a mezzo mail o a mezzo pec .

Per i quesiti di interesse generale sarà pubblicata, in forma anonima, apposita *faq* sulla piattaforma telematica prima della presentazione dell'offerta.

Resta a carico dei concorrenti la consultazione del portale istituzionale prima della presentazione dell'offerta.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare e a verificare, in sede di registrazione alla piattaforma telematica del Comune di Carlentini e nella documentazione di gara inserita, l'indirizzo PEC da utilizzare e solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.3 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, durante la fase di espletamento della procedura di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite piattaforma digitale del Comune di Carlentini nella apposita sezione "Comunicazioni" dedicata alla presente procedura e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella fase di registrazione sulla stessa piattaforma e nella documentazione di gara presentata.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.



3. OGGETTO, DURATA E VALORE DELL'APPALTO - IMPORTI A BASE DI GARA - FINANZIAMENTO

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO - CPV

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei Servizi di noleggio di dispositivi omologati, da utilizzarsi in sede fissa e mobile, per il rilevamento in modalità istantanea e automatica delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dall'art. 142 del C.D.S., e di Gestione dei Procedimenti Sanzionatori, mediante l'utilizzo di un software gestionale, compresi i Servizi Accessori - **CPV principale 34971000-4 - CPV secondario 72000000-5**

3.2 DURATA DELL'APPALTO

La durata contrattuale dell'appalto sarà pari ad anni 4 (quattro) decorrenti a far data del Verbale di Inizio dei Servizi, con possibilità di eventuale proroga, ad insindacabile giudizio dell'A.C., ma sempre nel rispetto dell'importo contrattuale massimo riportato al successivo punto 3.3.

3.3 VALORE DELL'APPALTO E IMPORTO CONTRATTUALE

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 35 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il valore complessivo dell'appalto è stato calcolato in **Euro 4.995.868,32** oltre IVA, Tale importo, che costituirà l'**importo contrattuale**, è stato stimato in funzione dei dati statistici acquisiti dall'Ente e calcolato, in base agli importi che verranno corrisposti all'affidatario in funzione dei servizi effettivamente resi, meglio specificati all'art.3 del Capitolato D'Oneri, ai quali verranno applicati i prezzi unitari corrispondenti posti a base di gara, al netto del ribasso offerto.

3.4 IMPORTI POSTI A BASE DI GARA

A base di gara vengono posti i corrispettivi unitari standardizzati, stabiliti per i servizi da espletare e meglio specificati all'art.3 del Capitolato d'Oneri, di seguito riportati sinteticamente:

- a.1) Per il servizio di noleggio dello strumento di rilevamento elettronico delle infrazioni al Codice della Strada, in postazione fissa, il corrispettivo mensile è pari ad **Euro 1.024,59**, oltre Iva.
- a.2) Per il servizio di noleggio a richiesta, dello strumento di rilevamento elettronico delle infrazioni al Codice della Strada, in postazione temporanea presidiata il corrispettivo mensile è pari ad **Euro 600,00**, oltre Iva, da corrispondere solo per i mesi di effettivo noleggio, su richiesta scritta del Comandante di P.M.
- b.1) Per espletamento dei servizi, prestazioni principali ed accessorie relativi a ciascun procedimento sanzionatorio accertato, per la contestazione ai sensi dell'art. 142 comma 7 del C.D.S., il corrispettivo unitario è pari ad **Euro 12,00** oltre Iva;
- b.2) Per espletamento dei servizi, prestazioni principali ed accessorie relativi a ciascun procedimento sanzionatorio accertato, per contestazione ai sensi dell'art. 142 comma 8, comma 9 e comma 9 bis del C.D.S., il corrispettivo unitario è pari ad **Euro 18,00** oltre Iva;
- c.1) Per la gestione dei ricorsi e controdeduzioni davanti al Giudice di Pace e alla Prefettura, il corrispettivo unitario è pari ad **Euro 12,00** oltre Iva, da corrispondere solo nel caso di esito positivo del ricorso a favore dell'Ente.
- c.2) Per attività inerente il supporto al recupero coattivo attraverso ingiunzione fiscale e recupero coattivo, secondo le modalità previste nel R.D. 639/1910 e s.m.i, che l'impresa aggiudicataria provvederà a istruire e notificare con oneri a suo carico, il corrispettivo per ogni cartella oblata è pari ad **Euro 18,00** oltre Iva, da corrispondere solo nel caso in cui la cartella venga effettivamente oblata/oblata.

Agli importi unitari sopra riportati, al netto dell'IVA di legge, verrà applicato il ribasso d'asta unico offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

3.5 FINANZIAMENTO DELL'APPALTO

Relativamente all'espletamento del servizio gestionale e ai servizi accessori, l'appalto è finanziato con i proventi delle infrazioni, mentre il costo per il servizio di noleggio dello strumento di rilevamento è posto a carico del Bilancio Comunale.

Resta inteso che il valore dell'appalto è stato stimato solo ai fini del rispetto di quanto stabilito dal comma 4 dell'art.35 del D.lgs 50/2016, pertanto alla ditta affidataria potrà essere garantito solo l'importo dei servizi di noleggio di cui alla lettera a.1) e a.2), mentre per quanto riguarda gli importi relativi ai servizi di cui alle lettere b.1), b.2), c.1) e c.2), riferiti ai Servizi di Gestione e ai Servizi Accessori, in quanto strettamente correlati alla commissione umana delle infrazioni oggetto di controllo nonché ai ricorsi e alla riscossione coattiva ed esse riferite, il corrispettivo stimato, non essendo certo a priori, non può essere garantito alla ditta affidataria, la quale percepirà solo i corrispettivi relativi ai servizi effettivamente resi.



3.6 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Al fine di salvaguardare l'Ente da spese non coperte per mancati o ritardati incassi che possono arrecare un grave danno economico-finanziario, il presente appalto prevede una clausola di salvaguardia riguardante i pagamenti dei corrispettivi all'Impresa affidataria, meglio specificata al **punto 25.2** del presente disciplinare.

3.6 SUDDIVISIONE IN LOTTI

Per la tipologia dell'appalto non è stato previsto il frazionamento in lotti, di cui all'art. 51 del Codice; l'oggetto dell'affidamento è caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste agli operatori economici, tale da non aver reso possibile l'individuazione di alcuna motivazione a supporto della determinazione di scindere le prestazioni richieste in affidamenti separati.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).



Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI, PROTOCOLLO DI LEGALITA', PATTO DI INTEGRITA'

5.1 REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione alle gare d'appalto di concorrenti per i quali sussistano:

- ▶ le cause ostative di partecipazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ▶ le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- ▶ provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 e s.m.i. (*piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2006*).
- ▶ le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione
- ▶ aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "*black list*", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 non in possesso, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
- ▶ Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il patto di integrità che costituiscono cause di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

5.2 PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e nel patto di integrità costituiscono **cause di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 190/2012.

La Stazione appaltante dà comunicazione sin d'ora di adottare per l'affidamento del presente servizio le procedure di controllo preventivo dettate dall'Accordo di Programma Quadro Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana - Carlo Alberto Dalla Chiesa siglato tra il Ministero dell'Interno, la Regione Siciliana, le Prefetture della Regione, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.), l'INAIL e l'INPS in data 12 luglio 2005.

Pertanto, valgono, specificatamente ed in aggiunta a quanto già stabilito nella presente disciplinare le seguenti disposizioni:

- a. La Stazione appaltante acquisirà, sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 91 del D Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., con le accezioni previste dall'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii..
- b. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., con le eccezioni previste dall'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.
- c. Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di competenza è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'A.N.A.C., che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L'A.N.A.C. si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 (dieci) giorni la Commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni



dell'A.N.A.C., dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, il responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, custodirà gli atti di gara con scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità degli stessi.

- d. Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l'autorizzazione al subcontratto, al verificarsi dei presupposti stabiliti dell'art. 94 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii..

La mancata produzione dell'accettazione del protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" secondo lo schema di cui **all'Allegato "B"- doc. amm.**, potrà essere oggetto di soccorso istruttorio; costituirà causa di esclusione e/o risoluzione contrattuale il mancato rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

La dichiarazione di cui **all'Allegato "B"- doc. amm.**, deve essere resa dal concorrente singolo, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE, dalle imprese aderenti al contratto di rete, dagli operatori economici consorziati, designati all'esecuzione dell'appalto, dall'impresa ausiliaria in caso di avvalimento.

5.3 PATTO DI INTEGRITÀ

La Stazione appaltante dà comunicazione sin d'ora di adottare per l'affidamento della presente procedura, il "Patto di Integrità", predisposto dall'A.C. e approvato con Delibera G.M. n.55 del 14/05/2018, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, da sottoscrivere secondo il modello di dichiarazione **Allegato "C" - doc. Amm.**.

La mancata produzione dell'accettazione del Patto di Integrità da sottoscrivere secondo lo schema di cui allo **Allegato "C" - doc. Amm.**, potrà essere oggetto di soccorso istruttorio;

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti:

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione per attività inerenti il presente Servizio, nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industriale, Artigianale e Agricoltura (ovvero in analogo registro professionale dello Stato di appartenenza, per ditte con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, di cui all' Allegato XVI del D.Lgs n. 50/2016) e possedere un inizio di attività (Attività Svolta) nei seguenti settori :

- Servizio di noleggio di sistemi di rilevazione elettronica delle infrazioni al C.d.S.;
- Servizio di gestione e/o predisposizione di atti e procedimenti amministrativi e di supporto al recupero coattivo; Servizio di produzione e/o gestione software; Servizio di notifica atti amministrativi e/o giudiziari.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) possesso di idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari rilasciate da Istituti di credito operanti negli Stati membri dell'U.E., in data non anteriore a trenta giorni dalla presentazione dell'offerta, dalle quali risulti che la Ditta abbia solidità economica per far fronte alle specifiche condizioni tecnico-economiche derivanti dall'appalto in oggetto, e che ha sempre fatto fronte correttamente ai suoi impegni con regolarità e puntualità.
- b) avere realizzato negli ultimi tre anni (2016, 2017 e 2018), un fatturato globale per ogni anno pari almeno ad €. 625.000,00
- c) avere realizzato negli ultimi tre anni (2016, 2017 e 2018), un fatturato specifico per ogni anno pari almeno ad €. 313.000,00 (sempre per anno) per servizi di noleggio di dispositivi di rilevamento della velocità e di gestione dei procedimenti sanzionatori;

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) avere svolto negli ultimi tre anni (2016, 2017 e 2018), servizi di noleggio di dispositivi di rilevamento della velocità, in almeno 3 Enti Territoriali.
- b) avere svolto negli ultimi tre anni (2016, 2017 e 2018), servizi di gestione e notifica del ciclo sanzionatorio comprensivo della fornitura del software gestionale, in almeno 3 Enti Territoriali. Di tali servizi almeno uno dovrà aver comporto la gestione di oltre 30.000 verbali in una sola annualità
- c) avere svolto negli ultimi tre anni (2016, 2017 e 2018), servizi di gestione del contenzioso e di supporto alla riscossione coattiva delle somme non oblate, in almeno 2 Enti Territoriali.
- d) Essere in possesso di apparecchiature per la rilevazione di velocità, conformi alle normative emanate dal Ministero degli Interni (Circolare n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 Agosto 2009 e s.m.i.) nonché alle modifiche



al Codice della Strada introdotte con la legge n. 120 del 29.07.2010, così come meglio indicati nel Capitolato d'Oneri;

- e) che siano in possesso della certificazione ISO 9001-2008 o successive, per i servizi di installazione di apparecchiature elettroniche per le rilevazioni delle violazioni al CdS e per l'attività di elaborazione dati per le violazioni al CdS (tale requisito, in caso di RTI, deve essere posseduto dall'impresa che effettua la specifica attività);
- f) che siano in possesso della certificazione ISO 27001:2013 per erogazione di servizi di elaborazione dati per violazioni al CdS e servizi alla Polizia Municipale, (tale requisito, in caso di RTI, deve essere posseduto dall'impresa che effettua la specifica attività);

6.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** di cui al **punto 6.1 lett. a)**, nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito di cui al precedente punto 6.2 lett. a) b) e c)** nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Il **requisito di cui ai precedenti punti 6.3 lett. a), b), c) e d)**, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

Il **requisito di cui ai precedenti punti 6.3 lett. e) e f)** devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate / raggruppande, consorziate / consorziande o GEIE.

6.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di cui al precedente punto 6.2 e 6.3** devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.



6.1 VERIFICA E MEZZI DI PROVA

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno, obbligatoriamente, acquisire il "PASSOE", da produrre in sede di partecipazione alla gara tra la documentazione amministrativa. Tutti i mezzi di prova per la verifica dei requisiti dovranno essere caricati dal concorrente sullo stesso sistema AVCPass. Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo sopra descritto, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità.

Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 ult. periodo, del Codice, l'operatore economico sostituisce l'ausiliaria solo nei seguenti casi: nel caso in cui si tratti di motivi legati ai requisiti tecnici. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Per la natura specifica dell'affidamento in oggetto è esclusa qualunque forma di subappalto non espressamente autorizzata, per giustificati motivi, dalla Stazione Appaltante.



9. GARANZIA PROVVISORIA

► L'offerta dovrà essere corredata, **a pena di esclusione**, da :

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a **€ 99.917,37** pari al 2% del valore contrattuale stimato slalvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale cod. IBAN: IT16 O 02008 84670 000300681459;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per *almeno 180 gg.* dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed **essere prodotte** in una delle seguenti forme:



- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Per la tipologia dell'affidamento non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

L'impresa comunque potrà visionare in proprio, il luogo dove dovrà essere installato il dispositivo di rilevazione fisso e i locali dove dovrà essere svolta l'attività relativa ai servizi di gestione e ai servizi accessori, presso il Comando di Polizia Municipale di Carlentini sito in piazza Diaz

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di **€ 140,00**, da effettuarsi, mediante versamento online o in contanti secondo le modalità indicate nell'avviso dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 31 marzo 2010 reperibile sul sito dell'Autorità all'indirizzo internet <http://www.autoritalavoripubblici.it>.

Il mancato versamento del contributo all'AVCP, costituisce causa di esclusione, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato"). Il concorrente, per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, dovrà necessariamente iscriversi on-line, al nuovo servizio di riscossione raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> (solo la prima volta). Successivamente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il



codice **CIG: 8075930443** che identifica la presente procedura di gara. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

Il "Servizio di Riscossione" consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento l'utente otterrà la ricevuta di pagamento all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, da stampare e allegare all'offerta;

in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di Riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te".

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

12.1 L'intero procedimento di gara è telematico. I concorrenti, ancorché invitati, che intendono partecipare, dovranno previa registrazione al portale, produrre tutta la documentazione richiesta, **pena l'esclusione dalla gara**, inserendola nella piattaforma telematica del Comune di Carlentini, nelle apposite sezioni create per la presente procedura.

Si potrà accedere alla Piattaforma dalla URL: <https://comune.carlentini.acquistitelematici.it/> oppure dal sito istituzionale dell'Ente URL: <https://www.comune.carlentini.sr.it/> sezione "Gare e Appalti", diversamente **non è ammesso il recapito di alcun atto o documento.**

12.2 La **scadenza** fissata per la presentazione delle offerte, **pena l'esclusione dalla gara**, è fissata per le

ore 23:59 del giorno 27.DICEMBRE.2019

12.3 I titolari o legali rappresentanti o procuratori dei concorrenti invitati, che intendono partecipare alla gara dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art.29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali;

12.4 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, preferibilmente sui modelli predisposti dalla S.A., sottoscritti dal dichiarante mediante apposizione di firma digitale;
- potranno essere sottoscritte e firmate digitalmente anche dai procuratori dei legali rappresentati e in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura; **il procuratore è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui al comma 1, 2 e 5 lett. I) dell'art. 80 del Codice.**
- Potranno essere prodotte in copia conforme ai sensi, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sempre firmate digitalmente.

12.5 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale - CAD).

Gli operatori economici che partecipano alla gara devono registrarsi e caricare sulla piattaforma telematica sopra indicata, entro il termine perentorio previsto nella presente lettera-invito, un'Offerta composta dalle seguenti buste telematiche:

- **BUSTA A- "Documentazione amministrativa"**
- **BUSTA B- "Offerta economica"**

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

► L'offerta, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice, vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la sua presentazione. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le



operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data richiesta da quest'ultima. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

► La mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta A- Documentazione amministrativa- è **causa di esclusione**.

► **Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fidejussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella BUSTA elettronica "A" documentazione amministrativa, dovranno essere inseriti nelle apposite sezioni predisposte sulla piattaforma digitale, i seguenti documenti **firmati digitalmente dal sottoscrittore**:

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione (**Allegato A**) redatta, in carta semplice, preferibilmente secondo il modello predisposto dalla S.A., può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale



rappresentante/concorrente ed in tal caso va allegata, copia della relativa procura con firma digitale del legale rappresentante.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla procedura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il **DGUE esclusivamente sul modello digitale editabile (Allegato F)** messo a disposizione dalla S.A. sulla base dello schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 secondo quanto di seguito indicato, e lo firma digitalmente

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) *DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;*
- 2) *dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al **punto 14.3***
- 3) *dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;*
- 4) *originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;*
- 5) *PASSOE dell'ausiliaria;*

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal **punto 7** della presente Disciplinare di Gara (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A.1) per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui **punto 6.1 lett. a)** del presente Disciplinare di Gara;
- b) la sezione B.1a) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria globale dell'impresa di cui al **punto 6.2 lett. b)** del presente Disciplinare di Gara;
- c) la sezione B.2a) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria nel settore specifico relativo al presente appalto di cui al **punto 6.2 lett. c)** della presente Disciplinare di Gara;
- d) la sezione B.6) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria relativa alle referenze bancarie di cui al **punto 6.2 lett. a)** della presente Disciplinare di Gara;
- e) la sezione C.1b) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica-professionale di cui al **punto 6.3 lett. a)** della presente Disciplinare di Gara;
- f) la sezione C.1c) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica-professionale di cui al **punto 6.3 lett. b)** della presente Disciplinare di Gara;
- g) la sezione C.1d) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica-professionale di cui al **punto 6.3 lett. c)** della presente Disciplinare di Gara;
- h) la sezione C.3) per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica-professionale di cui al **punto 6.3 lett. d)** della presente Disciplinare di Gara;
- i) la sezione D) per dichiarare il possesso dei requisiti relativi di idoneità professionale di cui al **punto 6.3 lett. e) e lett. f)** della presente Disciplinare di Gara.



Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

I concorrenti dovranno rendere le seguenti dichiarazioni, mediante la compilazione e sottoscrizione digitale, dei modelli all'uso predisposti dalla stazione:

- Allegato B - dichiarazione integrativa di accettazione del protocollo di legalità;
- Allegato C - dichiarazione integrativa di accettazione del patto di integrità;
- Allegato D- dichiarazione integrativa;
- Allegato E - dichiarazioni integrative da rendersi a cura dei soggetti di cui all'art. 80 c.3 del Codice;

14.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

- copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità;
- copia conforme all'originale della procura in caso di sottoscrizione del procuratore
- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
- copia del versamento del contributo in favore dell'ANAC
- copie conformi delle certificazioni ISO di cui al **punto 6.3 lett. e) ed f)** del presente disciplinare;
- idonea documentazione per la comprova dei requisiti economico-finanziari di cui al **punto 6.2 lett. a)** del presente disciplinare.
- idonea documentazione per la comprova dei requisiti tecnico-professionali. di cui al **punto 6.3 lett. d)** del presente disciplinare

14.5 POLIZZA FIDEJUSSORIA

Al documento attestante la stipula della garanzia provvisoria **gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice** devono allegare anche la copia conforme della certificazione del sistema di qualità che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

14.6 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui *al punto 12 del presente disciplinare*.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.



Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.8 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

La **BUSTA** elettronica "**B – Offerta economica**" contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello "Allegato F" predisposto dalla S.A. e **reso legale mediante l'applicazione di una marca da bollo di € 16,00** .



- ▶ Il ribasso percentuale UNICO offerto deve essere riportato in cifre e lettere; verranno prese in considerazione fino a n. 4 (quattro) cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso. In caso di discordanza tra l'indicazione del ribasso in cifre e quella riportata in lettere prevarrà quella in lettere.
- ▶ Nella stessa offerta l'operatore economico dovrà indicare i propri costi aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e i propri costi relativi alla manodopera in relazione all'esecuzione al servizio in oggetto.
- ▶ Non saranno ammesse le offerte economiche a rialzo;
- ▶ L'offerta economica, a **pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Trattandosi di appalto di servizi con caratteristiche già standardizzate, l'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 – c. 4 lett. b), del D. Lgs 50/2016, e ss.mm.ii., espresso in forma di ribasso unico percentuale da applicare a tutti i prezzi delle singole prestazioni di servizi riportati all'art.3 del Capitolato d'Oneri e nel presente Disciplinare di Gara.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione

18. SVOLGIMENTO delle OPERAZIONI DI GARA IN FORMA TELEMATICA:

Tutte le operazioni di gara si svolgeranno esclusivamente in forma telematica, la Commissione di gara sarà composta dal Responsabile P.O. AREA VI, dal R.U.P. e da un componente dell'Ufficio Gare e Appalti abilitato ad operare sulla Piattaforma Telematica.

La prima seduta pubblica di gara, avrà luogo presso l'Ufficio Gare e Appalti di via Cap. Morelli 6 , piano 2° – 96013 CARLENTINI **alle ore 9:30 del 08 gennaio 2020**

Potranno assistere e prendere parte attiva alle operazioni di gara tutti gli operatori economici concorrenti per mezzo di un solo soggetto, legale rappresentante e/o direttore tecnico, ovvero dipendente munito di relativa delega e di un documento di identificazione con fotografia.

Gli operatori economici partecipanti potranno assistere alle operazioni di gara anche telematicamente per mezzo della piattaforma digitale del Comune di Carlentini, attraverso l'accesso certificato nella sezione dedicata alla presente procedura.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, in tal caso data ed ora delle eventuali successive sedute pubbliche saranno rese note con apposito **AVVISO** pubblicato esclusivamente sul sito internet della piattaforma telematica del Comune di Carlentini ai seguenti indirizzi URL:

<https://comune.carlentini.acquistitelematici.it/> oppure <https://www.comune.carlentini.sr.it/> sez. "Gare e Appalti"

Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità, pertanto la Commissione di gara a conclusione di ogni seduta stabilirà la data della successiva; di tutte le operazioni di gara verrà redatto apposito verbale.

19. APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nelle sedute pubbliche la Commissione di gara:

1. procederà a verificare la completezza e correttezza formale delle dichiarazioni rese relativamente al contenuto della Busta Amministrativa "A", secondo quanto richiesto nel bando e nel disciplinare di gara, ai fini dell'ammissibilità dei concorrenti;
3. a verificare eventuali situazioni di collegamento sostanziale fra le imprese che partecipano alla gara e ove sussistano elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e *par condicio* fra i concorrenti, procedere all'esclusione degli offerenti;



4. a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 47, comma 1, lett. b) e c) del Codice hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara.
5. ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente Art. 13;
6. a procedere, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, al controllo della veridicità e sostanza delle dichiarazioni rese dagli operatori economici anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse.
7. a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.

20. APERTURA DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA

Completato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione di gara, nella medesima seduta o in successiva seduta pubblica telematica, procederà all'apertura delle buste telematiche relative alle offerte economiche. Pertanto nella 2^a fase dello svolgimento delle operazioni di gara darà corso:

1. all'apertura telematica delle buste B "Offerta Economica", prendendo in considerazione unicamente quelle dei soli concorrenti ammessi; non si procederà all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti esclusi.
2. a stilare una graduatoria provvisoria riportando in maniera decrescente i ribassi dei concorrenti ammessi;
3. a redigere, in seduta pubblica telematica il verbale conclusivo contenente la graduatoria provvisoria dei ribassi offerti dai soli concorrenti ammessi, con l'indicazione del concorrente che ha proposto la migliore offerta.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso di offerte ammesse superiori a tre, la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, in funzione del numero di offerte ammesse, mediante l'applicazione di uno dei metodi previsti all'art. 97 commi 2 e 2-bis del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP:

1. richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n.15 giorni [*quindici*] dal ricevimento della richiesta.
2. qualora lo ritenga opportuno e necessario, con il supporto della Commissione giudicatrice esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. 5 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Nel caso di offerte ammesse pari o inferiori a tre, nel caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, qualora lo ritenga opportuno e necessario, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Ai sensi dell'art.183, comma 10, lett. b) del D.lgs. 50/2016, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;



22. AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL SERVIZIO E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

22.1 AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEL SERVIZIO

Alla conclusione delle operazioni di gara il Presidente di Gara trasmetterà al R.U.P. i verbali di gara e la graduatoria provvisoria, nonché tutti gli atti occorrenti per le verifiche dettate dalla vigente normativa sui requisiti soggettivi e tecnico professionali dichiarati in sede di gara in capo al soggetto che ha proposto la migliore offerta, fermo restando la facoltà di estendere le verifiche in capo agli altri soggetti partecipanti alla gara.

Prima dell'aggiudicazione, il R.U.P., procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 95 comma 10 del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'affidamento del servizio non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice o per oggettivi motivi di interesse pubblico, adeguatamente motivati nell'apposito provvedimento.

22.2 STIPULA CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa; potrà essere sottoscritto, ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.a) del Codice, prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

All'atto della sottoscrizione l'aggiudicatario deve presentare:

- la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. FALLIMENTO E/O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di fallimento dell'affidatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'amministrazione aggiudicatrice potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario; la convenzione verrà stipulata alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

In caso di risoluzione sarà applicata, a chi vi ha dato causa, una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore presunto dell'affidamento rapportato al periodo maturato del contratto, salvo il maggior danno; tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

La stipula del contratto fra la stazione appaltante ed l'affidatario non conterrà la clausola compromissoria.

24. SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutte le eventuali spese inerenti alle pubblicazioni della presente procedura e alla stipulazione del contratto. L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante (Comune di Carlentini) le eventuali spese di pubblicazione, in ottemperanza al combinato disposto di cui all'art. 216, comma 11, del **Codice** ed all'art. 34, comma 35, della L. n. 221/2012, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, il cui importo verrà comunicato dalla Stazione Appaltante



25. MODALITA' DI PAGAMENTO – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

25.1 MODALITA DI PAGAMENTO

La fatturazione del corrispettivo spettante all'affidatario sarà **bimestrale** e determinato dal numero delle prestazioni di servizi previste all'art.3 del presente Capitolato d'Oneri, moltiplicato per il relativo prezzo unitario riportato nello stesso articolo decurtato del ribasso offerto in sede di gara. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutti gli oneri derivanti dal servizio, con esclusione delle spese di notifica, che restano a carico della Stazione Appaltante.

Il corrispettivo bimestrale, spettante all'affidatario, sarà calcolato in funzione di quanto stabilito all'art.15 del Capitolato D'Oneri:

25.2 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

“Poiché il Servizio di Gestione e i Servizi Accessori sono finanziati esclusivamente con i proventi delle infrazioni rilevate, si stabilisce che il corrispettivo da riconoscere bimestralmente all'aggiudicatario, non potrà superare in ogni caso il 50% delle somme effettivamente incassate dal Comune per il servizio de quo, e ciò all'unico fine di salvaguardare l'Ente da spese non coperte per mancati o ritardati incassi che possono arrecare un grave danno economico finanziario. Il restante 50% verrà utilizzato dall'Ente per coprire i costi posti a proprio carico relativi alla gestione dei servizi.

*In ogni caso, in funzione della delle somme effettivamente incassate dal Comune per i servizi **de quo**, lo stesso corrisponderà alla ditta appaltatrice, la differenza a conguaglio, anche dopo la scadenza del termine di esecuzione dell'appalto.*

La presente clausola viene tacitamente ed implicitamente accettata dall'affidatario con la propria partecipazione alla procedura di gara, senza che questo possa comportare pretese o rivalse di alcun genere nei confronti del Comune di Carlentini.”

25.3 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Per quanto attiene ai pagamenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, trova applicazione il combinato disposto dall'art. 2 della L.R. 20.11.2008 n. 15 e dell'art. 3 L. 136/2010; pertanto è fatto obbligo all'aggiudicatario di indicare un numero di **conto corrente** sul quale l'Ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'affidamento. L'aggiudicatario si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'affidamento, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la nullità assoluta della sottoscrizione del disciplinare d'incarico, nonché l'esercizio da parte della S.A. della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni non saranno state eseguite secondo quanto previsto nella predetta Legge.

26 – DIRITTO DI RECESSO

Il Committente ha diritto a recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, da comunicarsi all'Affidatario con lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività.
- Revoca della Autorizzazione Prefettizia o dell'autorizzazione dal parte dell'Ente proprietario del tratto di strada interessata.
- Emanazione di nuove norme in materia di autovelox, che regolano e/o modificano le norme vigenti al momento dell'indizione della gara d'appalto, e che incidano in uno o più servizi tra quelli compresi nell'appalto, o sulle autorizzazioni già in possesso del Committente.

Resta inteso che in caso di modifiche normative che incidano in uno o in tutti i servizi compresi nell'appalto, il Committente, prima di applicare il diritto di recesso stabilito con il presente articolo, si riserva la facoltà e non l'obbligo, di rinegoziare con l'affidatario nuovi termini contrattuali nell'interesse pubblico, sempre all'interno dei termini tecnici-economici stabiliti dal contratto originario.

Ulteriori clausole e chiarimenti sono riportati all'art. 20 del Capitolato d'Oneri



27 - CLAUSOLE RISOLUTIVE

Oltre a quanto previsto all'articolo 1453 del Codice Civile (Risolubilità del contratto per inadempimento), la risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile (Clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- a) insorgenza, a suo carico, di un procedimento per la dichiarazione di Fallimento, Liquidazione coatta, Amministrazione controllata o Concordato preventivo;
- b) pronuncia, nei propri confronti di condanne penali o di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione o interdizione;
- c) accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese dal fornitore ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- d) inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti nel Contratto;
- e) in caso di frode dell'Affidatario o collusione con personale appartenente all'organizzazione del Committente o terzi;
- f) in caso di gravi inadempimenti dell'affidamento, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- g) in caso di mancato o ritardata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento;
- h) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo o fallimento;
- i) in caso di cessione del contratto o affidamento in subappalto non autorizzato dalla presente procedura;
- j) ogni altro caso previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia

Nei casi suddetti l'Affidatario incorre nell'immediata perdita dell'affidamento, oltre al completo risarcimento di tutti i danni diretti o indiretti che il Committente dovrà nel caso sopportare, anche in relazione all'affidamento del contratto, per il rimanente periodo contrattuale.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando il Committente determini di avvalersi della clausola risolutiva e comunichi tale volontà in forma scritta all'Affidatario.

28. ACCORDO BONARIO

Trovano applicazione le norme contenute nell'art. 206 del *Codice*.

29. CONTROVERSIE

L'Organismo responsabile delle procedure di ricorso per le procedure amministrative fino alla stipula del contratto, è il T.A.R. Sicilia - Sede di Catania. via Milano n. 42/B, 95127 CATANIA. Termini e modalità di presentazione dei ricorsi sono disciplinati dal D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i., recante "*Codice del Processo Amministrativo*".

Tutte le controversie che dovessero insorgere, durante l'esecuzione del contratto, sono deferite alla competenza dell'autorità Giudiziaria del Foro Siracusa, restando, per il combinato disposto dell'art.3, comma 19 della L. n. 244/2007 e dell'art. 15 del D.L. n. 248/2007, **escluso ogni ricorso alla competenza arbitrale**

30. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), si informa che si procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di Legge. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.

Titolare del trattamento è il Responsabile dell'Ufficio gare e Appalti Sig.ra Arianna Ingaliso..



31. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente disciplinare si applica la normativa vigente.

Carlentini li 07.11.2019

 **Il Responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti**
(Arianna Ingaliso)
Arianna Ingaliso

Il Responsabile del Servizio 4 – Area I
Gare e Appalti
(geom. Santi Di Stefano)
Santi Di Stefano